



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 05/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. RIAPERTURA DEFINITIVA DEI MERCATI CITTADINI.

VISTI:

- i D.P.C.M. emanati il 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e i Decreti del 1 e 10 aprile 2020 riguardanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" che ha consentito la riapertura delle attività commerciali in genere;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N.555 del 29 maggio 2020 "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, N. 19";

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive predisposte dalle competenti strutture regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica e approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'unanimità, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte modificate le precedenti linee guida di cui all'allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l'esercizio;

VISTE in particolare le schede tecniche allegate alla Ordinanza N.555 del 29/05/2020 contenenti gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, nel caso di specie la scheda denominata "Commercio al dettaglio su aree pubbliche – Mercati e fiere, posteggi isolati, e attività in forma itinerante";

VISTA e RICHIAMATA la soluzione organizzativa coordinata tra l'Ufficio Commercio, la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale relativa al mercato del sabato di P.zza S. Antonio di cui alla allegata planimetria, atta a salvaguardare le misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza previste in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive predisposte dalle competenti strutture regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica e approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

ORDINA

1. la ripresa delle attività di commercio su area pubblica presso i mercati settimanali di seguito elencati, a condizione che siano osservate le prescrizioni riportate al successivo punto 2) del presente provvedimento;

mercati	svolgimento
San Antonio	ogni sabato
Campagna Amica-Via V° Alpini	ogni giovedì

1. la ripresa delle attività di commercio su area pubblica DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO DI P.ZZA SAN ANTONIO e DEL MERCATO CITTADINO DI VIA V° ALPINI DENOMINATO "MERCATO AGRICOLO DI CAMPAGNA AMICA" a condizione che siano osservate le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive predisposte dalle competenti strutture regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica e approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In particolare è fatto obbligo ai titolari di posteggi di osservare e far osservare le seguenti prescrizioni:

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

2. Che il mercato settimanale di P.zza S. Antonio è subordinato alla realizzazione della soluzione organizzativa, come da planimetria allegata alla presente, e al rispetto del seguente orario di svolgimento:

ingresso operatori: a partire dalle 6:00

operazioni di spunta: ore 7:15

inizio attività di vendita: al termine delle operazioni di spunta

rimozione attrezzature: entro ore 14:00

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020.

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990.

Che rimangono salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività che si svolgono sulle aree pubbliche.

Rimangono altresì salve, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM 17/05/2020 e dall'Ordinanza Regione Lombardia n°547 del 17/05/2020

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.morbegno.gov.it

Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria Associazione di categoria.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- alla Prefettura di Sondrio;
- alla Questura di Sondrio;
- alla Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio;
- al Comando della Polizia Locale di Morbegno.
- All'Ass.di categoria FIVA c/o l'Unione Commercianti di Sondrio.
- Alla Coldiretti di Sondrio

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8, Legge 7 agosto 1990, nr. 241 ss.mm, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Maxenti Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Morbegno.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.